



Comune di

VIETRI SUL MARE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 06/05/2002
Integrato con delibere consiliari: n. 16 del 03/09/2003; n.54 del 21/08/2013.

INDICE

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2	
ART. 2	CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE.....	2	
ART. 3	CONSIGLIERI: DIRITTI.....	2	
ART. 4	PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO	3	
ART. 5	INTERROGAZIONI	3	
ART. 6	INTERROGAZIONI CON DIBATTITO	4	
ART. 7	MOZIONI	4	
ART. 8	INFORMAZIONE	4	
ART. 9	INCARICHI SPECIALI	5	
ART. 10	SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI.....	5	
ART.11	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	5	
ART.12	POTERI DEL PRESIDENTE	5	
I GRUPPI CONSILIARI.....			6
ART.13	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI.....	6	
ART.14	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	6	
LE COMMISSIONI CONSILIARI.....			7
ART.15	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.....	7	
ART.16	COMPITI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	7	
ART.17	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.....	8	
ART.18	PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	8	
ART.19	POTERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.....	8	
ART.20	INCARICHI DI STUDIO ALLE COMMISSIONI PERMANENTI.....	9	
ART.21	COMMISSIONI TEMPORANEE.....	9	
ART.22	COMMISSIONI D'INDAGINE.....	9	
TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....			9
ART. 23	CONVOCAZIONE.....	9	
ART. 24	AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	10	
ART. 25	ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI.....	10	
ART. 26	NUMERO LEGALE.....	10	
ART. 27	VERIFICA DEL NUMERO LEGALE	11	
ART. 28	SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE	11	
ART. 29	PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI.....	11	
ART. 30	PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	11	
TITOLO VI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.....			12
ART. 31	APERTURA DELLA SEDUTA	12	
ART. 32	COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE	12	
ART. 33	RELAZIONE SULLE PROPOSTE	12	
ART. 34	DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE.....	12	
ART. 35	INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE.....	13	
ART. 36	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	13	
ART. 37	EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE	13	
ART. 38	INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI	14	
ART. 39	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	14	
ART.40	SEDUTE CONSILIARI CON RIPRESA TELEVISIVA	14	
TITOLO VII VOTAZIONI.....			17
ART. 41	MODALITA' GENERALI	15	
ART. 42	ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE	15	
ART. 43	VOTAZIONE PALESE.....	15	
ART. 44	VOTAZIONE SEGRETA.....	15	
ART. 45	ESITO DELLE VOTAZIONI.....	19	
TITOLO VIII SEGRETARIO.....			19
ART. 46	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO.....	19	
ART. 47	VERBALI DELLE SEDUTE.....	19	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti la Conferenza dei capigruppo ed il segretario generale.

Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

Il Presidente del consiglio, d'intesa con il Sindaco e sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, d'intesa con il Sindaco e sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

ART. 2 CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

L'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di Vietri sul Mare .

ART. 3 CONSIGLIERI: DIRITTI

I Consiglieri , secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di :

- richiedere la convocazione del Consiglio;
- partecipare alle sedute del Consiglio , prendere la parola , presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno ;
- far parte delle Commissioni consiliari .

Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.

Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Conferenze dei capigruppo, delle Commissioni consiliari e/o comunali.

Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento effettivo delle sedute. Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza. Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.

I Consiglieri comunicano all'ufficio , di cui all'art.10 del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 13 dello Statuto , i redditi dichiarati che saranno successivamente pubblicati all'Albo Pretorio .

ART. 4 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio. Questi la trasmette al segretario generale per l'istruttoria di cui all'art. 90 del TUEL , dandone informazione al Sindaco.

La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del consiglio alla Commissione competente, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere.

La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.

In caso contrario, la proposta sarà restituita al Consigliere insieme al parere motivato espresso dalla Commissione competente.

ART. 5 INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 10.

I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare o per iscritto.

Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle stesse.

A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.

Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.

Il Consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del consiglio sentito il Sindaco e i capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza dei capigruppo.

La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 5 minuti.

Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di 5 minuti, anche nel caso di più interroganti.

Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.

La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.

La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.

Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro 20 giorni dalla presentazione delle richieste.

“In deroga a quanto stabilito dai comma precedenti, le interrogazioni potranno essere svolte un’ora prima dell’inizio dei lavori del Consiglio Comunale, purché siano presenti il Presidente del Consiglio ed almeno un rappresentante della Giunta Comunale.” *

****comma integrato con delibera n. 16 del 03/09/2003)***

ART. 6 INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 10.-

L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 2 Consiglieri e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

Ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 minuti.

Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

ART. 7 MOZIONI

Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 10.

La mozione deve essere presentata al Presidente del consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o 2 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni.

La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.

Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti.

Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

La mozione può sempre essere ritirata.

E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

ART. 8 INFORMAZIONE

Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.

Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei Consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.

Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.

Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito.

Il rilascio delle copie avviene entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

ART. 9 INCARICHI SPECIALI

Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

ART. 10 SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza. I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione del proprio gruppo consiliare.

ART.11 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, la presidenza del consiglio comunale è attribuita ad un consigliere, eletto con le modalità stabilite dal medesimo articolo.

Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Sindaco.

Sono presiedute dal Sindaco le sedute del Consiglio comunale convocate per:

la convalida degli eletti;

l'elezione del Presidente .

ART.12 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale e garantisce le prerogative del consiglio e i diritti di ciascun consigliere.

In applicazione dell'articolo 8 dello statuto, il Presidente provvede a programmare periodicamente l'attività consiliare , anche avvalendosi dell'ausilio della conferenza dei capigruppo.

Il Presidente del consiglio coordina altresì i lavori delle commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del consiglio.

Nel corso delle adunanze consiliari, il Presidente:

- ✓ dirige la discussione e lo svolgimento dei lavori;
- ✓ attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
- ✓ assicura il mantenimento dell'ordine, potendo disporre - previo formale richiamo - l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine;
- ✓ può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi;
- ✓ decide, sentito il segretario comunale, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari. Le decisioni in merito vengono raccolte e conservate a cura del segretario comunale e sono poste a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta.

Il Presidente, d'intesa con il sindaco o la giunta, decide e programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni nonché di funzionari comunali e di persone esterne.

Sulla base degli indirizzi forniti dal bilancio annuale di previsione, il piano esecutivo di gestione individua un apposito stanziamento di spese economiche per consentire l'attività ed il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari.

I GRUPPI CONSILIARI

ART.13 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

I consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo deve comunicare al presidente del consiglio comunale il nome del capogruppo entro la prima seduta del consiglio. La comunicazione dev'essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il gruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere candidato a Sindaco. Di ogni variazione della persona del capogruppo deve essere data analoga comunicazione al presidente del consiglio.

Il consigliere , che intende entrare a far parte di un gruppo diverso dal proprio , deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale allegando l'accettazione da parte del gruppo a cui intende aderire.

Il consigliere che abbandona il proprio gruppo senza aderire ad un altro, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo. Se un gruppo già esistente scende sotto il numero minimo di componenti previsto dallo Statuto non perde le proprie prerogative, fermo restando quanto previsto dall'art.14, comma 3, dello Statuto medesimo.

Più consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo possono costituire un gruppo misto con un proprio capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, al presidente del consiglio comunale.

A ciascun capogruppo viene inviato, a cura del servizio , di cui all'art.10, l'elenco delle deliberazioni e delle determine adottate, rispettivamente, dalla giunta e dai responsabili dei servizi, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio. I testi di dette deliberazioni e delle determine sono consultabili od ottenibili in copia mediante richiesta al responsabile del servizio di cui all'art.10, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto d'accesso.

Il sindaco, su indicazione del Presidente del consiglio, assicura ai gruppi i locali, le attrezzature e quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

ART.14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei capigruppo, prevista dall'articolo 15 dello statuto, è organismo consultivo del Presidente del consiglio comunale, concorrendo con egli a definire la programmazione dell'attività consiliare.

Alle adunanze della conferenza partecipa di diritto il Sindaco, il segretario comunale, o altro funzionario da lui designato, che ne redige il verbale, poi sottoscritto anche dal presidente del consiglio comunale.

Il presidente del consiglio può richiedere al sindaco che alle adunanze della conferenza partecipino i funzionari comunali, i consulenti ed i rappresentanti di Organi sovracomunali che vengano ritenuti utili per il buon funzionamento della stessa conferenza.

I capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare personalmente alla conferenza, possono delegare altro consigliere del proprio gruppo a sostituirli.

Le adunanze della conferenza non sono pubbliche e sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.

Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare alle adunanze della conferenza dei capigruppo. Le convocazioni della conferenza – che possono avvenire anche per via informale – sono a cura del servizio di cui all'art.10 .

La conferenza può esercitare altre funzioni ad essa attribuite dal consiglio comunale con appositi incarichi.

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.15 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti di studio e di consultazione, il cui numero, funzionamento, competenze e composizione numerica sono stabilite nel presente regolamento.

In seno al Consiglio Comunale sono istituite le seguenti Commissioni permanenti di studio e di regolamentazione:

-1^ Commissione - Statuto, Regolamenti, Decentramento, Trasparenza,

-2^ Commissione - Programmazione e sviluppo economico, Attività produttive, Bilanci, Tariffe, Patrimonio, Personale.

-3^ Commissione - Piani regolatori e pianificazione urbanistica, Opere pubbliche e Tutela Ambientale;

-4^ Commissione - Promozione umana e Politiche sociali.

Ciascuna commissione è composta da cinque consiglieri, due dei quali attribuiti alla minoranza. L'elezione è fatta in consiglio comunale, con voto limitato ad un solo candidato, nell'adunanza di cui al primo comma od in quella successiva.

Con voto separato il consiglio comunale provvede all'elezione anche dei sostituti dei componenti le commissioni con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il presidente della commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della commissione.

Il Presidente del consiglio comunale dà comunicazione delle nomine dei presidenti delle commissioni al consiglio comunale, alla giunta, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed al nucleo di controllo interno (valutazione e gestione).

In sede di prima attuazione la nomina delle Commissioni permanenti viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'adozione del presente Regolamento.

ART.16 - COMPITI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le commissioni permanenti hanno la funzione di approfondire in sede referente le tematiche locali di maggiore valenza amministrativa rientranti nella sfera di competenza del consiglio comunale, agevolandone in tal senso i successivi lavori.

In particolare, alle commissioni competenti il presidente del consiglio comunale riversa obbligatoriamente le proposte di deliberazione consiliare sulle quali il responsabile del servizio interessato o il responsabile del servizio finanziario abbiano espresso parere non favorevole in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile.

Sono inoltre sottoposte all'esame preliminare della commissione competente le proposte di deliberazione consiliare loro deferite dal sindaco o dal consiglio comunale.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 le commissioni esprimono il proprio parere entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta, o entro diverso termine motivatamente stabilito dal Presidente del consiglio comunale. Trascorso tale termine, il consiglio comunale può prescindere dal parere.

Le commissioni, ognuna in relazione alle proprie specifiche materie di attinenza, possono stabilire autonomi percorsi di attività miranti all'esame dell'azione amministrativa comunale. Di tale attività possono fornirne relazione valutativa al consiglio.

Le commissioni hanno altresì poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte vengono trasmesse al sindaco che le invia agli uffici per l'istruttoria. In caso di pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 90 del TUEL le proposte vengono inserite dal Presidente del consiglio comunale all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio ; in caso contrario le proposte sono rinviate alle commissioni.

ART.17 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

La prima riunione è convocata dal presidente del consiglio comunale e dev'essere fissata entro venti giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.

La convocazione è fatta dai presidenti delle commissioni, anche su richiesta di un terzo dei componenti o del sindaco. L'invio della convocazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi dieci giorni.

La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti almeno tre giorni prima delle riunioni. In caso di urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica e può anche tenersi nella stessa giornata della convocazione. Le modalità di convocazione possono altresì essere uniformate a quelle celeri, previste al successivo articolo 24 per le adunanze del consiglio comunale.

Della convocazione con indicazione degli argomenti da trattare è data comunicazione anche al presidente del consiglio comunale, al sindaco ed agli assessori competenti nelle materie da trattare. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, ad eccezione delle sedute d'urgenza di cui al comma precedente.

Sostituisce il presidente assente il componente da lui designato nella seduta successiva alla sua nomina.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

Il segretario di ciascuna commissione è un dipendente comunale indicato dal segretario comunale.

Il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio possono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione.

Le riunioni delle commissioni non possono svolgersi in concomitanza con gli orari di svolgimento delle sedute del consiglio comunale.

ART.18 - PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, o se lo impone l'interesse del comune.

Il registro delle adunanze di ciascuna commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritto dal Presidente e dal dipendente che funge da segretario. Il registro delle adunanze è pubblico. Il presidente della commissione decide quali parti di esso siano riservate.

ART.19 - POTERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Per l'accesso agli atti del comune necessari ai propri lavori, la commissione si avvale del responsabile del servizio di segreteria generale, per il tramite del dipendente che funge da segretario della commissione.

Le commissioni possono chiedere, tramite il sindaco, l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

ART.20 - INCARICHI DI STUDIO ALLE COMMISSIONI PERMANENTI

Il consiglio comunale può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle commissioni permanenti.

La commissione in tal caso può avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni indicati dal consiglio nella deliberazione d'incarico.

ART.21 - COMMISSIONI TEMPORANEE

Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di commissioni temporanee per determinati affari con indicazione dei termini di conclusione dei lavori.

I termini dei lavori possono essere rinnovati con le stesse modalità previste per l'istituzione della commissione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10 del presente regolamento. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.

ART.22 - COMMISSIONI D'INDAGINE

L'istituzione della commissione d'indagine può essere proposta dal sindaco o da un terzo dei consiglieri. Possono inoltre richiederne l'istituzione, per gravi irregolarità riscontrate, il collegio dei revisori dei conti ed il difensore civico.

L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori e il presidente della commissione d'indagine sono determinati nella deliberazione istitutiva.

La commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal segretario comunale su richiesta del presidente della commissione.

Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al consiglio della relazione.

La relazione della commissione al consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.

La relazione conclusiva della commissione viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il segretario comunale.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie ed almeno 3 giorni prima per quelle straordinarie.

Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri o una Commissione consiliare a maggioranza di 2/3 di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso la seduta dovrà avere luogo, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva.

Il Presidente del consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

ART. 24 AVVISO DI CONVOCAZIONE

La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax o email, su richiesta scritta del Consigliere stesso.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Va inoltre inviata copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, nei termini di consegna ai consiglieri, a:

- ✓ Presidente del collegio dei revisori dei conti;
- ✓ difensore civico, se istituito.
- ✓ organi di informazione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel comune.
- ✓ Eventuali altri organismi previsti dalla legge.

Il presidente del consiglio comunale dà pubblicità delle adunanze mediante affissione di manifesti o avvisi.

ART. 25 ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 24.

Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta (pena la mancata discussione in aula) fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 23 e 24. -

ART. 26 NUMERO LEGALE

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la presenza di almeno numero 6 Consiglieri assegnati più il Sindaco, salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 27 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal segretario generale per accertare l'esistenza del numero legale ad intervalli di ogni 15 minuti decorrenti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.

Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

ART. 28 SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

ART. 29 PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI

Gli assessori esterni, se nominati, partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori e diritto di intervento ma senza diritto di voto.

La loro presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

ART. 30 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

TITOLO VI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 31 APERTURA DELLA SEDUTA

Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito di eventuali votazioni.

Di seguito, il Presidente consente l'effettuazione delle interrogazioni così come inserite all'o.d.g. per un tempo massimo di un'ora.

ART. 32 COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE

Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.

Il Presidente e il Sindaco possono ad inizio di seduta fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 5 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

ART. 33 RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno 24 ore prima della seduta convocata per la discussione ai Consiglieri.

Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

ART. 34 DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.

Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 15 minuti.

In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.

Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

ART. 35 INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.

Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

ART. 36 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.

La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.

Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

ART. 37 EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti di cui all'art. 90 del TUEL.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa

copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio economico ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

ART. 38 *INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI*

Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento:

- ✓ i rappresentanti degli organismi previsti dallo Statuto ed i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 39 *CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE*

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.

La replica non può eccedere la durata di 10 minuti.

Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 5 minuti.

Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

ART.40 *SEDUTE CONSILIARI CON RIPRESA TELEVISIVA*

Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.

Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari procederanno regolarmente secondo la disciplina dei precedenti articoli del presente titolo.

Quando invece le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'O.d.G. si adottano le regole organizzative di seguito indicate.

La Conferenza dei Capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.

Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.

Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la relativa trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.

TITOLO VII *VOTAZIONI*

ART. 41 MODALITA' GENERALI

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più *giovane* d'età*.

Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

**(comma integrato con delibera n. 54 del 21/08/2013)*

ART. 42 ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.

Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

ART. 43 VOTAZIONE PALESE

Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno 3 Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 44 VOTAZIONE SEGRETA

La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

Le votazioni a scrutinio segreto avvengono previa la consegna di apposite schede .
Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

ART. 45 ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.

Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO VIII SEGRETARIO

ART. 46 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario generale. Fermo restando quanto stabilito all'art. 42, su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, il segretario generale può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del segretario generale, lo stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ART. 47 VERBALI DELLE SEDUTE

“Delle sedute viene redatto il verbale da parte del Segretario Generale il quale può essere coadiuvato da un funzionario da lui prescelto, autorizzato ad assistere alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.

Il verbale d'adunanza dà resoconto per riassunto della seduta riportando i motivi principali delle discussioni e integralmente la parte dispositiva.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, su richiesta, vengono riportati integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al segretario prima della conclusione dell'adunanza.

I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:

tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o di urgenza) e modalità di convocazione;

data ed ora della riunione;

ordine del giorno;

consiglieri presenti ed assenti;

presidente dell'assemblea e motivi dell'eventuale sostituzione;

segretario dell'assemblea;

sistemi di votazione;

votanti, voti contrari e a favore delle proposte, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;

scrutatori.

I consiglieri che intendono far verbalizzare nominativamente il loro voto o la loro astensione devono farne richiesta immediatamente prima della votazione. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.

Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti.

I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.

I verbali si intendono definitivi se, nella prima seduta utile di consiglio successiva a quella in cui sono state prese le deliberazioni, nessun consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.